



**PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. E), DEL D.LGS. 36/2023, PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI VIGILANZA ARMATA FISSA, TELEVIGILANZA E TELESORVEGLIANZA DELLE SEDI DI UNIONCAMERE**

**LETTERA D'INVITO**

**CIG B9E4397763**



## INDICE

1. PREMESSE	4
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI	5
2.1 DOCUMENTI DI GARA	5
2.2 CHIARIMENTI	5
2.3 COMUNICAZIONI	5
3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI	6
4. DURATA DEL CONTRATTO	8
4.1 REVISIONE PREZZI	8
5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE	9
6. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE	10
7. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA	12
7.1 REQUISITO DI IDONEITA' PROFESSIONALE	12
7.2 REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICA E FINANZIARIA	13
7.3 REQUISITI DI CAPACITA' TECNICA E PROFESSIONALE	14
7.4 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE	14
7.5 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI	15
8. AVVALIMENTO	15
9. SUBAPPALTO	16
10. CONDIZIONI DI ESECUZIONE	17
11. SOPRALLUOGO	18
12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC	19
13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA	19
14. SOCCORSO ISTRUTTORIO	21
15. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	22
15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA	22



15.2 DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OO.EE. AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITA' AZIENDALE	23
15.3 DICHIARAZIONI DA RENDERE NEL DGUE	23
15.4 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO	24
15.5 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI	25
16. OFFERTA TECNICA	27
17. OFFERTA ECONOMICA	28
18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	28
18.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA	27
18.2 METODO DI CALCOLO DEI PUNTEGGI	30
18.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA	30
18.4 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA	32
19. COMMISSIONE GIUDICATRICE	32
20. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA	32
21. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	32
22. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE	33
23. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE	34
24. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA	35
25. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI	37
26. CODICE DI COMPORTAMENTO	38
27. ACCESSO AGLI ATTI	38
28. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	38
29. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	39



## 1. PREMESSE

Ai sensi degli artt. 133 e ss. del R.D. 18 giugno 1931 n. 773, recante "Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza", gli enti pubblici, gli altri enti collettivi e i privati possono destinare guardie particolari alla vigilanza o custodia delle loro proprietà mobiliari od immobiliari, le quali sono tenute a svolgere tali attività previa acquisizione di relativa licenza del prefetto.

In forza delle previsioni di cui al par. 3.a) dell'Allegato "D" al D.M. 1° dicembre 2010 n. 269, avente ad oggetto *"Regolamento recante disciplina delle caratteristiche minime del progetto organizzativo e dei requisiti minimi di qualità degli istituti e dei servizi di cui agli articoli 256-bis e 257-bis del Regolamento di esecuzione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, nonché dei requisiti professionali e di capacità tecnica richiesti per la direzione dei medesimi istituti e per lo svolgimento di incarichi organizzativi nell'ambito degli stessi istituti"*, gli Istituti di vigilanza privata per mezzo delle dipendenti guardie giurate e con l'uso dei mezzi posti a loro disposizione disimpegnano, tra gli altri, i servizi di vigilanza armata fissa, di televigilanza e di telesorveglianza.

Con determinazione dirigenziale n. 358 del 30 dicembre 2025, Unioncamere (in seguito anche solo **"Stazione Appaltante"**) ha deliberato di avviare una procedura negoziata senza bando, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. e), del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. (in seguito anche solo **"Codice"**), per l'affidamento dei servizi di vigilanza armata fissa, televigilanza e telesorveglianza delle proprie sedi mediante pubblicazione di Avviso per manifestazione di interesse, diretto ad individuare gli operatori da invitare.

I predetti servizi rientrano tra quelli elencati all'Allegato XIV della Direttiva 2014/24/UE per i quali, per l'applicazione del Codice, la soglia di rilevanza europea è pari a € 750.000,00, IVA esclusa.

L'affidamento avverrà con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell'art. 50, comma 4, e dell'art. 108, comma 2, del Codice.

La procedura si svolgerà tramite Richiesta di Offerta (RdO) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (Me.PA.) di CONSIP S.p.A., nell'ambito dell'iniziativa denominata "Servizi di vigilanza e accoglienza", sottocategoria 1 "Servizi di vigilanza attiva", nel rispetto delle disposizioni del Codice, nonché in conformità alle disposizioni normative comunque applicabili in materia di contratti pubblici e alle regole del Sistema Me.PA. di CONSIP S.p.A. (a seguire anche solo **"Sistema"**), come individuate nelle Guide presenti sul supporto Wiki del sito [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it).

Per quanto non espressamente previsto dalla presente Lettera di invito, trovano applicazione le disposizioni del Codice.

Il Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'art. 15 del Codice e del relativo Allegato II.14, è la Dott.ssa Maria Teresa Capozza, reperibile al seguente indirizzo [e-mail gare@unioncamere.it](mailto:gare@unioncamere.it).



## **2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI**

### **2.1 DOCUMENTI DI GARA**

La documentazione della procedura comprende la presente Lettera d'invito e i documenti di seguito elencati, che ne costituiscono parte integrante:

- 1) Progetto ex art. 41, comma 12, D.Lgs. 36/2023;
- 2) Capitolato Tecnico;
- 3) *Fac simile* domanda di partecipazione;
- 4) *Fac simile* dichiarazione di offerta economica;
- 5) Elenco dei dipendenti attualmente occupati e in forza nell'esecuzione del precedente appalto;
- 6) Patto di integrità;
- 7) Schema di contratto;
- 8) Documento Unico di Valutazione dei Rischi (DUVRI);
- 9) Informativa sul trattamento dei dati personali.

### **2.2 CHIARIMENTI**

È possibile ottenere chiarimenti in relazione alla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti, da inoltrare almeno 10 (dieci) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione dell'offerta, ovvero entro il 23 gennaio 2026 alle ore 12.00.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Non sono ammesse richieste di chiarimenti telefonici.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile verranno fornite almeno 6 (sei) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione dell'offerta.

Per assicurare la simmetria, la parità di trattamento e la simultaneità delle informazioni integrative, le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni in merito alla presente procedura saranno rese note a tutti gli operatori economici tramite il Sistema e sul sito istituzionale, nella sezione dedicata alla presente procedura ([www.unioncamere.gov.it](http://www.unioncamere.gov.it) – amministrazione trasparente – bandi di gara e contratti). Si invitano i concorrenti a visionare costantemente il Sistema o il sito istituzionale.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

### **2.3 COMUNICAZIONI**

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra Stazione Appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n.



82/05, tramite il Sistema e, per quanto non previsto dallo stesso, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del D.Lgs. n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di malfunzionamento del Sistema, la Stazione Appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter e 6-quater del D.Lgs. n. 82/05.

In caso di raggruppamenti temporanei, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

### **3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI**

L'appalto ha ad oggetto il servizio di vigilanza armata fissa, televigilanza e telesorveglianza, ivi inclusa la manutenzione dei relativi impianti, delle sedi di Unioncamere di seguito individuate:

- **Immobile sito a Roma, Piazza Sallustio n. 21 (ulteriore ingresso civ. 27),** composto dalle seguenti unità:
  - a) Villino Maccari;
  - b) Villa Adrianea;
  - c) Sala Danilo Longhi;
  - d) Sala Leopoldo Sabbatini;
  - e) Locali adiacenti la Sala Leopoldo Sabbatini;
  - f) Piazzali antistanti la sede;
- **Immobile sito a Roma, Piazza Sallustio, n. 9** (Appartamento contrassegnato dall'int. 12 – V piano);
- **Immobile sito a Roma, Piazza Sallustio, n. 24** (Appartamento contrassegnato dagli intt. 8-9, scala A – IV piano);
- **Immobile sito a Roma, Via Nerva, n. 1.**

L'appalto si caratterizza per unitarietà funzionale e, pertanto, non si ritiene opportuna la suddivisione in lotti dell'affidamento sia sotto il profilo della convenienza economica che sotto il profilo dell'ottimale esecuzione. Nello specifico, la previsione di un unico operatore economico che gestisce l'intero servizio consente di assicurare una più efficace e coordinata fruizione del complesso di attività in cui si articola l'appalto e di garantire la razionalizzazione e il contenimento della spesa pubblica attraverso una gestione globale del servizio.



L'importo a base d'asta è pari a € 670.310,05, IVA esclusa, di cui € 250,00 per l'eliminazione dei rischi da interferenze non soggetti a ribasso.

n.	Descrizione servizi	P (principale) S (secondaria)	Importo
1	Servizio di vigilanza armata fissa, televigilanza e telesorveglianza, ivi inclusa la manutenzione dei relativi impianti (Prestazioni di cui al paragrafo 4 del Capitolato Tecnico)	P	€ 670.060,05
<b>A) Importo a base di gara</b>			€ 670.060,05
<b>B) Costi della sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso</b>			€ 250,00
<b>A) + B) Importo complessivo</b>			€ 670.310,05

L'importo a base di gara comprende i costi della manodopera, che la Stazione Appaltante ha stimato pari a € 467.168,04 (Euro quattrocentosessantasettemilacentosessantotto/04) sulla base del costo orario del personale dipendente così come definito dal Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 50 del 8/08/2024 e del numero di dipendenti e di ore richiesto per l'espletamento dell'appalto, come meglio dettagliati nel Capitolato Tecnico e nel Progetto ai sensi dell'art. 41, comma 12, del Codice.

I costi della manodopera non sono ribassabili se non per dimostrate ragioni attinenti ad una più efficiente organizzazione aziendale o a condizioni fiscali o contributive di maggior favore che non comportano penalizzazioni per la manodopera.

Il Contratto collettivo nazionale di lavoro applicato al personale dipendente impiegato è il CCNL di Vigilanza Privata e Servizi di Sicurezza (Codice CNEL HV40) individuato in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 11, comma 1, del Codice e di cui all'art. 2 dell'Allegato I.01 del Codice.

L'importo dei costi per la sicurezza da interferenze è pari a € 250,00. Ai fini dell'individuazione dei rischi specifici da interferenza, è stato redatto il documento di cui all'Allegato 8 – DUVRI ai sensi del comma 3-ter dell'art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.

#### 4. DURATA DEL CONTRATTO

La durata dell'appalto (escluse le eventuali opzioni) è di 36 mesi, decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto.

##### 4.1 REVISIONE PREZZI



Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determini una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati automaticamente, nella misura dell'ottanta per cento del valore eccedente la variazione del 5 per cento applicata alle prestazioni da eseguire. Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi si utilizza l'indice PPS ISTAT-I (ATECO) Servizi di vigilanza e investigazione (di cui alla Tabella D2 dell'Allegato II-2-bis al Codice), in applicazione di quanto previsto nello Schema di contratto e/o nel Capitolato tecnico allegati alla presente Lettera d'invito.

Al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva indicate al primo capoverso, si applica la revisione dei prezzi anche ai contratti di subappalto e ai subcontratti comunicati alla Stazione Appaltante.

## **5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE**

Gli operatori economici possono partecipare alla presente procedura in forma singola o associata.

Ai sensi dell'art. 68, comma 19, del Codice in caso di procedure negoziate l'operatore economico invitato individualmente può presentare offerta o trattare per sé o quale mandatario di operatori riuniti.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, lett. d), del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite le proprie consorziate sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, lett. b) e c), del Codice sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre.

Quando la consorziata designata è, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, le consorziate per le quali concorre.

È fatto divieto di partecipare a più di un consorzio stabile.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la Stazione Appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);





- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice che ha designato una consorziata esecutrice la quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 10 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).



L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

## **6. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE**

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La Stazione Appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (a seguire "FVOE 2.0"). Gli operatori economici acconsentono al trattamento dei dati tramite il FVOE 2.0, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione di dati personali, di cui al D.Lgs. n. 196/2003.

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c) e d) del Codice, i requisiti di cui al presente paragrafo sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

### ***Self cleaning***

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. *self cleaning*) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6, del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente.

L'adozione delle misure è comunicata alla Stazione Appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6, dell'articolo 96, del Codice dandone comunicazione alla Stazione Appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.



Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la Stazione Appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del *self-cleaning* l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

### **Altre cause di esclusione**

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83-bis del decreto legislativo n. 159/2011.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano oltre 50 dipendenti che, al momento della presentazione dell'offerta, non caricano nel FVOE 2.0 (ove non sia già presente), copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46, D.Lgs. n. 198/2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità, ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta, che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta, hanno ommesso di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto d'appalto la relazione di cui all'articolo 47, comma 3, del decreto-legge n. 77/2021 o di cui all'articolo 1, comma 2, dell'Allegato II.3 del Codice.

## **7. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA**

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al FVOE 2.0.



L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE 2.0 i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

### **7.1 REQUISITO DI IDONEITA' PROFESSIONALE**

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti come di seguito:

**a) Iscrizione nel Registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura.**

Per l'operatore economico non stabilito in Italia ma in altro stato membro è richiesta l'iscrizione in uno dei registri commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice.

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla Stazione Appaltante tramite il FVOE 2.0. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale la dichiarazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, di iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato II.11, nonché i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili;

**b) licenza prefettizia ex art. 134 TULPS per le classi funzionali A e B di cui all'art. 2 del D.M. n. 269/2010 valida per il territorio all'interno del quale si dovrà svolgere l'attività.** In alternativa, l'operatore economico in possesso di una licenza ex art. 134 TULPS, per le classi funzionali A e B di cui all'art. 2 del D.M. n. 269/2010, per una qualsiasi delle province o parti di provincia del territorio italiano, può soddisfare il presente requisito e partecipare alla procedura di gara se, entro il termine di presentazione della manifestazione di interesse, abbia già presentato alla Prefettura competente istanza di estensione della licenza ex art. 257-ter, comma 5, del Regolamento di esecuzione TULPS con riguardo al territorio di Roma ove dovrà essere erogato il servizio. In questo caso, l'operatore economico dichiarerà di essere in possesso della licenza prefettizia ex art. 134 TULPS, per le classi funzionali A e B di cui all'art. 2 del D.M. n. 269/2010, con riferimento all'ambito territoriale ad essa relativo, diverso da quello di Roma, e di aver presentato alla Prefettura competente l'istanza di estensione della licenza ex art. 257-ter, comma 5, del Regolamento di esecuzione TULPS entro il termine di presentazione della manifestazione di interesse, rammentandosi che l'estensione in parola dovrà essere autorizzata prima della stipula contrattuale.

Ai fini della comprova, la Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

### **7.2 REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICA E FINANZIARIA**



I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione:

- a) fatturato globale almeno pari a € 1.300.000,00 IVA esclusa, maturato nei migliori tre anni degli ultimi cinque anni precedenti a quello in cui è stato pubblicato l'Avviso esplorativo relativo alla presente procedura.**

La comprova del requisito è fornita mediante uno dei seguenti documenti:

- per le società di capitali mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la partecipazione all'Avviso esplorativo;
- per gli operatori economici costituiti in forma di impresa individuale ovvero di società di persone mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del d.P.R. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.

Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, il requisito di fatturato è rapportato al periodo di attività effettivamente svolto.

### **7.3 REQUISITI DI CAPACITA' TECNICA E PROFESSIONALE**

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione:

- a) aver eseguito negli ultimi dieci anni dalla data di pubblicazione dell'Avviso esplorativo relativo alla presente procedura almeno n. 3 contratti analoghi a quello in affidamento in favore di amministrazioni aggiudicatrici e/o enti aggiudicatori.**

La comprova del requisito è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

### **7.4 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE**

I soggetti di cui all'art. 65, comma 2, lettera e), f), g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.



Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

#### **Requisiti di idoneità professionale**

- a) Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese di cui al precedente par. 7.1 lett. a) deve essere posseduto:
- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
  - da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica;
- b) il requisito relativo al possesso della licenza prefettizia di cui al precedente par. 7.1 lett. b) deve essere posseduto dall'esecutore.

#### **Requisiti di capacità economico finanziaria**

- a) il requisito relativo al fatturato globale di cui al precedente par. 7.2 lett. a) deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso.

#### **Requisiti di capacità tecnico-professionale**

- a) il requisito dei servizi analoghi di cui al precedente par. 7.3 lett. a) deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso.

### **7.5 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI**

#### **Requisiti di idoneità professionale**

- a) il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese di cui al par. 7.1 lett. a) deve essere posseduto dal consorzio e dalle consorziate indicate come esecutrici;
- b) il requisito relativo al possesso della licenza prefettizia di cui al par. 7.1 lett. b) deve essere posseduto dal consorzio esecutore.

#### **Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico professionale**

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi d'opera, le attrezzature e l'organico medio nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d), del Codice, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.



## **8. AVVALIMENTO**

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al paragrafo 7 e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'impresa ausiliaria mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nel caso di avvalimento finalizzato a migliorare l'offerta, l'impresa ausiliata e l'impresa ausiliaria non possono partecipare alla stessa gara, pena l'esclusione di entrambi i soggetti, salvo che l'impresa ausiliaria non dimostri, facendo ricorso ad idoneo supporto documentale, che non sussistono collegamenti con l'impresa ausiliata tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e l'iscrizione alla Camera di commercio.

Il concorrente può avvalersi di un'impresa ausiliaria per comprovare il possesso del requisito di cui al par. 7.2 lettera b) solo se l'impresa ausiliaria esegue direttamente la prestazione per cui tale requisito è richiesto. In tal caso, l'impresa ausiliaria agisce in qualità di subappaltatore.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, anche misto e allega all'offerta tecnica il contratto di avvalimento premiale.

Il contratto di avvalimento, anche premiale e misto, deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti.

Qualora per l'impresa ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove essa non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'impresa ausiliaria entro dieci giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della Stazione Appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'impresa ausiliaria si sia resa responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la Stazione Appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'impresa ausiliaria per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un'altra impresa ausiliaria nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

## **9. SUBAPPALTO**



Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio che intende eventualmente subappaltare.

In mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

Il concorrente si impegna a subappaltare alle piccole e medie imprese una quota non inferiore al 20 per cento delle prestazioni che intende subappaltare, oppure una quota inferiore, dandone nel caso adeguata motivazione con riferimento all'oggetto, alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

Non può essere affidata in subappalto la prevalente esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

## **10. CONDIZIONI DI ESECUZIONE**

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale di cui al par. 3. In alternativa, l'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

Ferma restando la necessaria armonizzazione con la propria organizzazione e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto a garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato nel contratto, assorbendo prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, garantendo le stesse tutele del CCNL indicato al par. 3.

L'elenco e i dati relativi al personale attualmente impiegato dal contraente uscente per l'esecuzione del contratto sono riportati nell'Allegato 5, che contiene il numero degli addetti con eventuale indicazione dei lavoratori svantaggiati ai sensi della legge n. 381/91, qualifica, livelli, scatti anzianità, etc.

Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a 15 dipendenti e non superiore a 50, non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. n. 198/2006, sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.





**Si ribadisce che al momento della presentazione dell'offerta, occorre caricare nel FVOE 2.0 (ove non sia già presente), copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46, D.Lgs. n. 198/2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità, ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.**

Gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla Stazione Appaltante una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 68/1999 e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali.

## **11. SOPRALLUOGO**

Il sopralluogo delle sedi Unioncamere di cui al paragrafo 3 è obbligatorio a pena di esclusione in quanto è necessario che le offerte vengano formulate soltanto a seguito di una visita dei luoghi.

A riguardo, si specifica che l'indispensabilità del sopralluogo risiede in primo luogo nella natura delle prestazioni oggetto di appalto, che, per essere efficacemente realizzate e coordinate, richiedono una conoscenza dei luoghi ove devono essere eseguite. Inoltre, la conoscenza dei luoghi risulta necessaria in quanto l'appaltatore assume la responsabilità di eseguire le prestazioni a regola d'arte, che implica, da parte dell'Appaltatore medesimo, l'adozione di cautele parametrare anche sull'organizzazione logistica dei locali in cui dovranno essere svolte le attività. Infine, la presa visione dei luoghi può incidere anche sulla formulazione dell'offerta in termini di organizzazione del servizio.

La mancata effettuazione del sopralluogo è causa di esclusione dalla procedura di gara.

Il sopralluogo è effettuato accedendo di persona nelle aree oggetto di sopralluogo.

Il sopralluogo può essere effettuato previo accordo con la Stazione Appaltante circa giorno e orario.

La richiesta di sopralluogo è presentata entro le ore 12:00 del giorno 14 gennaio 2026, tramite mail all'indirizzo [economato@unioncamere.it](mailto:economato@unioncamere.it), e deve riportare il nominativo e la qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo.

Data, ora e luogo del sopralluogo sono comunicati ai concorrenti con almeno 2 giorni di anticipo.

Viene rilasciata attestazione di avvenuto svolgimento del sopralluogo.



Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto diverso rappresentante dell'operatore economico purché in possesso di apposita delega, del proprio documento di identità e di copia di quello del delegante.

Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti. In tal caso la Stazione Appaltante non rilascia la relativa attestazione ad alcuno dei soggetti deleganti.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, aggregazione di retisti, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, aggregazione di retisti non ancora costituiti, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante di uno degli operatori economici che costituiranno il raggruppamento o l'aggregazione in rete o il consorzio.

In caso di consorzio di cui all'articolo 65 comma 2, lettera b), c), d) del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

## **12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC**

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'ANAC per un importo pari a € 77,00 secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 598 del 30 dicembre 2024.

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta.

Il pagamento è verificato prima della valutazione dell'offerta, anche in caso di inversione procedimentale. Qualora il pagamento non risulti dal sistema, la Stazione Appaltante può richiedere, mediante soccorso istruttorio, la regolarizzazione del pagamento. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

## **13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA**

Tutti i documenti relativi alla presente procedura devono essere trasmessi all'Unioncamere esclusivamente per via telematica attraverso il Sistema.

Le offerte devono pervenire per via telematica entro le ore 12:00 del giorno 2 febbraio 2026, attraverso l'utilizzo del suddetto Sistema.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.



La documentazione di offerta, pena l'esclusione dalla gara dovrà contenere:

- **"A - Documentazione amministrativa";**
- **"B - Offerta tecnica";**
- **"C - Offerta economica".**

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte con firma digitale dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore (in tal caso sarà necessario allegare anche la procura).

Con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

L'operatore economico ha facoltà di inserire a Sistema offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La Stazione Appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Il Sistema consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari.

L'offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata.

Il mancato riscontro alla richiesta della Stazione Appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura delle offerte tecniche o economiche, l'operatore economico può effettuare, tramite Sistema, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto rispettivamente nell'offerta tecnica o nella offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.



A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

#### **14. SOCCORSO ISTRUTTORIO**

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

A titolo esemplificativo, si chiarisce che sono sanabili:

- il mancato o parziale pagamento del contributo ANAC anche laddove non effettuato entro la scadenza del termine di presentazione delle offerte;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo, solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta risultante dall'apposizione della marca temporale o da ulteriori riferimenti temporali equivalenti ai sensi della vigente normativa;
- la mancata produzione delle dichiarazioni dell'impresa ausiliaria;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta, a condizione che la mancanza della sottoscrizione non precluda la riconoscibilità della provenienza dell'offerta e non comporti un'incertezza assoluta sulla stessa;
- la mancata, incompleta o irregolare traduzione in italiano della documentazione di gara, quando richiesta.

Non sono sanabili:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;



- le false dichiarazioni circa il possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
- la mancata indicazione del contratto di avvalimento delle risorse messe a disposizione dell'ausiliario, in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Inoltre, si rappresenta che:

- sono sanabili l'omessa dichiarazione sull'assolvimento degli obblighi di cui alla legge 68/1999 e, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, l'omessa presentazione di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'articolo 46 D.Lgs. 198/2006, e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità, purché il rapporto sia stato redatto e trasmesso in data anteriore al termine per la presentazione delle offerte;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omesso impegno ad assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, l'assunzione di una quota di occupazione giovanile e femminile di cui ai paragrafi precedenti.

Ai fini del soccorso istruttorio la Stazione Appaltante assegna al concorrente un termine non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni, affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere, nonché la sezione del Sistema dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la Stazione Appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la Stazione Appaltante può chiedere ulteriori precisazioni e chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La Stazione Appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di sette giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

## **15. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

L'operatore economico utilizza il Sistema per allegare o compilare la seguente documentazione:

- 1) domanda di partecipazione;
- 2) response.xml" del DGUE;
- 3) eventuale procura;
- 4) attestazione del pagamento del contributo in favore dell'ANAC;



- 5) quietanza pagamento imposta di bollo;
- 6) eventuale documentazione per i soggetti associati;
- 7) eventuale documentazione in caso di avvalimento;
- 8) eventuali misure di *self-cleaning*;
- 9) attestazione di avvenuto sopralluogo.

### **15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA**

La domanda di partecipazione è redatta, preferibilmente, secondo il modello di cui all'Allegato 3).

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazione di retisti:
  - a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
  - b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
  - c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c), d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

In caso di raggruppamento temporaneo il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.



Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:

- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3, del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;
- di non partecipare in qualsiasi forma e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta;
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
- di accettare il patto di integrità;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, il domicilio fiscale ..., il codice fiscale ..., la partita IVA ..., l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del Codice;
- di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui alla presente Lettera di invito;
- di autorizzare qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la Stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara oppure, in alternativa di non autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la Stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata nella dichiarazione all'uopo allegata all'offerta tecnica;



- di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante reperibile sul sito [www.unioncamere.gov.it](http://www.unioncamere.gov.it) sezione Amministrazione trasparente, sottosezione Atti generali e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
- di garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato nel contratto, assorbendo prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, garantendo le stesse tutele del CCNL indicato al par. 3 della presente Lettera di invito.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal D.P.R. n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di **€ 16,00** viene effettuato tramite il Modello F24 "Versamenti con elementi identificativi" (cd. Modello F24 Elide) che dovrà contenere le seguenti informazioni minime:

Sezione contribuente:

- Codice fiscale dell'appaltatore
- Codice fiscale del coobbligato: codice fiscale di UNIONCAMERE 01484460587 e codice identificativo 40;

Sezione erario ed altro:

- Elementi identificativi: inserire il CIG;
- Anno di riferimento;
- Codice: inserire il codice tributo 1552 tributo denominato " ATTI PRIVATI - Imposta di bollo".

A comprova del pagamento, il concorrente allega la quietanza di pagamento elettronico.

## **15.2 DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OO.EE. AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITA' AZIENDALE**

Nella domanda di partecipazione, il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'art. 95, comma 4 e 5, del D.Lgs. 14/2019.





Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, commi 1, lettera o) del summenzionato decreto che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

### **15.3 DICHIARAZIONI DA RENDERE NEL DGUE**

Il concorrente presenta il file xml DGUE Response prodotto a partire dal DGUE Request generato dalla Stazione Appaltante, in conformità alle specifiche eDGUE-IT definite da AgID.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'art. 94, commi 1 e 2, del Codice sono rese dall'operatore economico nel DGUE, redatto digitalmente a sistema, in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3 del citato articolo.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 3, lettere g) e h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'art. 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a), del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione dell'Avviso esplorativo;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98, comma 6, del Codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione dell'Avviso esplorativo;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione dell'Avviso esplorativo.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti, fatta eccezione per la fattispecie di cui all'articolo 98, comma 3, lett. e), per la quale va resa soltanto in caso di accertamento definitivo della violazione.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di *self-cleaning* adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di *self-cleaning* che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla Stazione Appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE 2.0, il



triennio inizia a decorrere dalla data in cui la Stazione Appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

La "Response xml" del DGUE deve essere sottoscritta con una firma digitale che consenta di conservarne il formato XML (formato XAdES - XML Advanced Electronic Signature), dal legale rappresentante del concorrente o da altro soggetto individuato al precedente paragrafo.

#### **15.4 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO**

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

Il concorrente, per ciascuna impresa ausiliaria, allega:

- il consenso al trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/2003) ai fini della verifica del possesso dei requisiti dichiarati;
- la dichiarazione di avvalimento;
- il contratto di avvalimento, anche misto.

#### **15.5 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI**

##### **Per i raggruppamenti temporanei già costituiti**

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti.

##### **Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti**

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

##### **Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti**

- dichiarazione resa da ciascun concorrente, attestante:
  - a) a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
  - b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza



all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;

- c) le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

**Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica**

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

**Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

**Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo**

**- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:**

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

**- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:**

- copia del contratto di rete;



- dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
  - a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
  - b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
  - c) le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

**Per i consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice**

- DGUE compilato e sottoscritto da ciascuna consorziata esecutrice e da ciascuna consorziata che presta i requisiti.

## **16. OFFERTA TECNICA**

L'operatore economico inserisce la documentazione relativa all'offerta tecnica a Sistema, a pena di inammissibilità dell'offerta.

L'Offerta tecnica contiene una relazione descrittiva degli elementi oggetto dei criteri di valutazione di cui al paragrafo 18.1.

La relazione descrittiva è:

- presentata su fogli singoli di formato A4, non in bollo, con una numerazione progressiva ed univoca delle pagine;
- contenuta entro le 25 (venticinque) facciate, grafici, tabelle e allegati inclusi, indice e copertina esclusi;
- redatta in carattere Times New Roman di dimensione 11 (undici) punti e interlinea singola.

L'offerta tecnica, a pena di esclusione, è sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di partecipazione.

L'operatore economico altresì **allega una dichiarazione firmata contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza**, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare. Il concorrente a tal fine allega anche una **copia firmata della relazione tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali**. Resta ferma, la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.



## 17. OFFERTA ECONOMICA

L'operatore economico inserisce la documentazione economica a Sistema.

L'Offerta economica contiene, a pena di esclusione, il ribasso unico percentuale offerto sull'importo a base d'asta, IVA esclusa.

L'operatore economico è tenuto a dichiarare, preferibilmente servendosi del modello di cui all'Allegato 4 alla presente Lettera di invito, i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro riferibili alla esecuzione dell'appalto.

L'offerta economica, a pena di esclusione, è sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di partecipazione.

Sono inammissibili le offerte economiche che siano superiori all'importo a base d'asta.

In tutte le ipotesi di discordanza tra i dati, le cifre e le informazioni riportate nell'offerta economica, prevale l'interpretazione più favorevole alla Stazione appaltante.

Verranno prese in considerazione fino a due cifre decimali.

## 18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 108 del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

	Punteggio massimo
<b>Offerta tecnica</b>	<b>80</b>
<b>Offerta economica</b>	<b>20</b>
<b>Totale</b>	<b>100</b>

### 18.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i "Punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i "Punteggi tabellari", vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.



N.	CRITERIO DI VALUTAZIONE	DESCRIZIONE	P max sub-criterio	Natura	P max criterio
1	Organizzazione strutturale del concorrente	A. Organizzazione aziendale	10	D	10
2	Modalità di organizzazione e di esecuzione del servizio	A. Rischi e contromisure tecnico-organizzative	15	D	40
		B. Supervisione e postazione	10	D	
		C. Monitoraggio	10	D	
		D. Descrizione degli impianti tecnologici di sicurezza che si propone di installare	5	D	
3	Proposte migliorative	A. Soluzioni migliorative	10	D	10
4	UNI/PdR 125/2022	A. Possesso della certificazione	5	T	5
5	SA 8000	A. Possesso della certificazione	5	T	5
6	Registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS)	A. Possesso della certificazione	5	T	5
7	UNI ISO 45001	A. Possesso della certificazione	5	T	5
TOTALE					80

Le offerte tecniche verranno valutate secondo i seguenti criteri motivazionali:

**Criterio 1.A.** – Organizzazione aziendale: sarà valutata l'organizzazione aziendale con specifico riferimento all'organigramma funzionale, al numero di dipendenti impiegati nella provincia di Roma ed alla relativa gestione;



**Criterio 2.A.** – Rischi e contromisure tecnico-organizzative: saranno valutate la metodologia di analisi dei rischi adottata dal concorrente e le contromisure tecnico-organizzative previste per l’eliminazione dei rischi stessi;

**Criterio 2.B.** – Supervisione e postazione: saranno valutate le procedure operative di supervisione e di postazione;

**Criterio 2.C.** – Monitoraggio: saranno valutare le attività di monitoraggio sulla qualità dei servizi, con riferimento alla metodologia adottata, alle procedure, agli strumenti ed alle risorse umane impiegate;

**Criterio 2.D.** – Descrizione degli impianti tecnologici di sicurezza che si propone di installare: sarà valutata la descrizione degli impianti tecnologici di sicurezza che, senza oneri aggiuntivi per la stazione appaltante, l’appaltatore si propone di installare a supporto del servizio, ad integrazione e/o modifica di quelli esistenti, comprensiva dell’illustrazione analitica delle apparecchiature fornite, della loro collocazione in opera, dei sistemi di collegamento di detti impianti alla centrale operativa;

**Criterio 3.A.** – Soluzioni migliorative: sono ammesse proposte migliorative e non varianti, ossia soluzioni tecniche che, senza incidere sulla struttura, sulla funzione e sulla tipologia servizio, investono singoli aspetti tecnici del servizio stesso, rendendolo meglio corrispondente alle esigenze della Stazione appaltante, senza tuttavia alterare i caratteri essenziali delle prestazioni richieste. Non saranno ritenute valide proposte migliorative che comportino l’incremento delle ore da dedicare al servizio;

**Criterio 4.A – Certificazione sulla parità di genere UNI/PdR 125/2022.** Sì = 5 punti No = 0 - Nel caso di partecipazione di RTI/Consorzi, verrà attribuito il punteggio qualora almeno uno dei componenti del RTI ovvero, in caso di Consorzio, lo stesso Consorzio ove partecipi in proprio o almeno una delle consorziate individuate come esecutrici posseggano la certificazione. **Il concorrente allega copia della certificazione in corso di validità all’offerta tecnica;**

**Criterio 5.A – Certificazione SA 8000.** Sì = 5 punti No = 0 - Nel caso di partecipazione di RTI/Consorzi, verrà attribuito il punteggio qualora almeno uno dei componenti del RTI ovvero, in caso di Consorzio, lo stesso Consorzio ove partecipi in proprio o almeno una delle consorziate individuate come esecutrici posseggano la certificazione. **Il concorrente allega copia della certificazione in corso di validità all’offerta tecnica;**

**Criterio 6.A – Registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS).** Sì = 5 punti No = 0 - Nel caso di partecipazione di RTI/Consorzi, verrà attribuito il punteggio qualora almeno uno dei componenti del RTI ovvero, in caso di Consorzio, lo stesso Consorzio ove partecipi in proprio o almeno una delle consorziate individuate come esecutrici posseggano la certificazione. **Il concorrente allega copia della certificazione in corso di validità all’offerta tecnica;**

**Criterio 7.A – Certificazione UNI ISO 45001.** Sì = 5 punti No = 0 - Nel caso di partecipazione di RTI/Consorzi, verrà attribuito il punteggio qualora almeno uno dei



componenti del RTI ovvero, in caso di Consorzio, lo stesso Consorzio ove partecipi in proprio o almeno una delle consorziate individuate come esecutrici posseggano la certificazione. **Il concorrente allega copia della certificazione in corso di validità all'offerta tecnica;**

## 18.2 METODO DI CALCOLO DEI PUNTEGGI

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procede, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo elemento secondo il metodo aggregativo compensatore.

L'attribuzione dei punteggi sarà effettuata secondo il metodo aggregativo compensatore, basato sulla sommatoria dei coefficienti attribuiti per ciascun criterio, ponderati per il peso relativo del criterio, mediante la seguente formula:

$$C(a) = \sum n [W_i * V(a)_i]$$

Dove:

- $C(a)$  = indice di valutazione dell'offerta (a);
- $n$  = numero totale dei requisiti;
- $W_i$  = peso o punteggio attribuito al requisito i-esimo;
- $V(a)_i$  = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno;
- $\sum n$  = sommatoria.

La gara sarà aggiudicata al concorrente che avrà totalizzato il maggior punteggio complessivo dato dalla somma dei punteggi ottenuti con l'offerta tecnica e con l'offerta economica.

## 18.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

I coefficienti  $V(a)_i$  sono determinati:

a) per quanto riguarda gli elementi di natura qualitativa (D), attraverso la media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, calcolati da ciascun commissario; in particolare a ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale sulla base dei criteri di valutazione previsti nella presente Lettera di invito, è attribuito un coefficiente con il metodo del confronto a coppie tra le offerte presentate.

Sulla base di tale sistema ciascun commissario confronta l'offerta di ciascun concorrente indicando quale offerta preferisce e il grado di preferenza, variabile tra 1 e 6 (1 - **nessuna preferenza**; 2 - **preferenza minima**; 3 - **preferenza piccola**; 4 - **preferenza media**; 5 - **preferenza grande**; 6 - **preferenza massima**). Viene costruita una tabella, come nell'esempio sottostante nel quale le lettere individuano i singoli concorrenti; in ciascuna casella viene collocata la lettera corrispondente all'elemento che è stato preferito con il relativo grado di preferenza, e in caso di parità,





vengono collocate nella casella le lettere dei due elementi in confronto, assegnando un punto ad entrambe.

	B	C	D	E	F	G	N
A	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AN
	B	BC	BD	BE	BF	BG	BN
		C	CD	CE	CF	CG	CN
			D	DE	DF	DG	DN
				E	EF	EG	EN
					F	FG	FN
						N - 1	....

Una volta terminati i "confronti a coppie", per ogni elemento ciascun commissario somma i valori attribuiti a ciascun concorrente e li trasforma in coefficienti compresi tra 0 ed 1 attribuendo il coefficiente pari ad 1 al concorrente che ha conseguito il valore più elevato e proporzionando ad esso il valore conseguito dagli altri concorrenti; le medie dei coefficienti determinati da ciascun commissario vengono trasformate in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando ad essa le altre.

Nel caso in cui le offerte da valutare siano inferiori a tre, i coefficienti sono determinati attraverso la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari sulla base dei criteri di valutazione. Le ragioni di tale attribuzione devono essere adeguatamente motivate e la motivazione deve essere collegata ai criteri presenti nella documentazione di gara.

In tal caso i coefficienti  $V(a)_i$  sono determinati attraverso la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari sulla base dei criteri di valutazione nel rispetto della seguente tabella:

- se l'elemento in esame risulti "non trattato": coefficiente 0,00
- se l'elemento in esame risulti "insufficiente": coefficiente 0,25
- se l'elemento in esame risulti "sufficiente": coefficiente 0,50
- se l'elemento in esame risulti "buono": coefficiente 0,75



- se l'elemento in esame risulti "ottimo": coefficiente 1,00

Sulla base di tale sistema, ciascun commissario attribuisce un punteggio a ciascuna offerta. Le ragioni di tale attribuzione devono essere adeguatamente motivate e la motivazione deve essere collegata ai criteri presenti nella documentazione di gara. Una volta che ciascun commissario ha attribuito il coefficiente a ciascun concorrente, viene calcolata la media dei coefficienti attribuiti, viene attribuito il valore 1 al coefficiente più elevato e vengono di conseguenza riparametrati tutti gli altri coefficienti;

b) per quanto riguarda gli elementi di natura tabellare (T), il relativo coefficiente è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell'offerta dell'elemento richiesto.

#### **18.4 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA**

Quanto all'offerta economica, è attribuito all'elemento economico un coefficiente, variabile da zero a uno, calcolato tramite la seguente formula:

$$Ci \text{ (per } Ai \leq Asoglia) = X * Ai / A \text{ soglia}$$

$$Ci \text{ (per } Ai > Asoglia) = \{X + (1,00 - X) * [(Ai - Asoglia) / (Amax - Asoglia)]\}$$

Dove:

- Ci = coefficiente attribuito al concorrente iesimo;
- Ai = valore dell'offerta (ribasso) del concorrente iesimo;
- Asoglia = media aritmetica dei valori delle offerte (ribasso sul prezzo) dei concorrenti;
- Amax = valore dell'offerta (ribasso) più conveniente;
- X = 0,90.

### **19. COMMISSIONE GIUDICATRICE**

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari di 3 componenti, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93, comma 5, del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i *curriculum* dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale dell'Unioncamere.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la



riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

Il RUP si avvale dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica dell'anomalia delle offerte.

## **20. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA**

La prima sessione telematica ha luogo il giorno 3 febbraio 2026 alle ore 10:00.

Il Sistema consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche.

Il Sistema garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

## **21. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

Il RUP, eventualmente coadiuvato da un seggio di gara istituito *ad hoc*, procederà, nella prima seduta pubblica, a verificare la ricezione delle offerte tempestivamente presentate, nonché a controllare che le stesse offerte siano composte di Documentazione amministrativa, Offerta tecnica e Offerta economica (salva, in ogni caso, la verifica del contenuto di ciascun documento presentato) mediante riscontro della relativa presenza a Sistema.

Si procederà, quindi, ad accedere all'area contenente la "Documentazione amministrativa" di ciascuna singola offerta presentata, mentre le Offerte tecniche e le Offerte economiche resteranno segrete, chiuse/bloccate e, quindi, il relativo contenuto non sarà visibile né all'Unioncamere, né ai concorrenti. Pertanto, in seduta pubblica, si procederà alla sola verifica della presenza dei documenti richiesti e contenuti della "Documentazione amministrativa".

IL RUP procede altresì a:

- a. controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b. verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nella presente Lettera di invito;
- c. attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente articolo 11;
- d. redigere apposito verbale relativo alle attività svolte.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione.



È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

## **22. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE**

La data e l'ora in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche sono comunicate dal Sistema ai concorrenti ammessi alla presente fase di gara.

La commissione giudicatrice, in seduta pubblica, procederà all'apertura dell'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dalla documentazione di gara.

In una o più sedute riservate la commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nella presente Lettera di invito.

Gli esiti della valutazione sono registrati a Sistema.

A seguito delle operazioni di attribuzione dei punteggi all'offerta tecnica, si procederà alla convocazione di apposita seduta pubblica in cui la commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti attraverso la piattaforma:

- a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra la piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

La commissione giudicatrice procede all'apertura e alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte nella presente Lettera di invito e, successivamente, all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro 2 giorni. È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'*ex aequo* la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La Stazione Appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti i prezzi offerti attraverso la piattaforma.



All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, redige la graduatoria.

L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

### **23. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE**

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 110 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della Stazione Appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a 15 giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con l'eventuale supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni, risultino, nel complesso, inaffidabili.

### **24. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA**

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione – o il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in



favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la Stazione Appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

Tuttavia, la Stazione Appaltante si riserva altresì di procedere all'aggiudicazione anche nel caso in cui pervenga un'unica offerta valida.

Ai sensi dell'art. 55, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023 il contratto verrà sottoscritto entro 30 (trenta) giorni dall'aggiudicazione.

Ai fini della stipula del contratto, l'operatore economico aggiudicatario è tenuto, a pena di decadenza dall'aggiudicazione, ad ottemperare agli adempimenti sotto riportati, in conformità alle richieste che gli perverranno dalla Stazione Appaltante e nel rispetto della tempistica assegnata.

Nello specifico l'aggiudicatario dovrà:

- esibire, qualora l'aggiudicazione fosse disposta a favore di un raggruppamento (non costituito), la scrittura privata autenticata prevista dall'art. 68, c. 6 del D.Lgs. 36/2023;
- stipulare polizza di garanzia definitiva per la durata del contratto.

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare, ai sensi dell'Allegato I.01 del Codice:

- l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale rispetto a quello indicato dalla Stazione Appaltante e il rispetto di quanto indicato nella clausola sociale per l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di cui al par. 10;
- l'attendibilità degli impegni assunti dall'appaltatore in relazione a quanto richiesto dal paragrafo 10 e riguardante la stabilità occupazionale e le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

La verifica è effettuata tramite il FVOE 2.0. In caso di malfunzionamento, anche parziale, del fascicolo virtuale dell'operatore economico o delle piattaforme, banche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi, la Stazione Appaltante si riserva di aggiudicare dopo che sono trascorsi trenta giorni dalla proposta di aggiudicazione. In tal caso richiede un'autocertificazione all'offerente, resa ai sensi del d.P.R. 445/2000 che attesti il



possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che, a causa del predetto malfunzionamento, non è stato possibile verificare.

Per le certificazioni che, allo stato, non sono ancora verificabili tramite il FVOE 2.0, la Stazione Appaltante procede direttamente alla verifica presso gli Enti certificatori e, decorsi inutilmente 30 giorni dalla richiesta, si riserva di aggiudicare previa acquisizione di un'autocertificazione dall'operatore economico, resa ai sensi del d.P.R. 445/2000 che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che non è stato possibile verificare.

In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione e alla segnalazione all'ANAC.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo si procede nei termini sopra detti.

## **25. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI**

Il contratto d'appalto, quelli di subappalto e i subcontratti sono soggetti agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136. L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 500,00 a € 3.000,00.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del contratto.



## 26. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa Stazione Appaltante, nonché nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della Stazione Appaltante e reperibili al seguente *link*:  
<https://www.unioncamere.gov.it/amministrazione-trasparente-disposizioni-general/atti-general>

## 27. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti a Sistema a decorrere dalla comunicazione digitale dell'aggiudicazione.

A tutti i partecipanti non esclusi in via definitiva sono messi a disposizione, mediante il Sistema, l'offerta dell'operatore economico risultato aggiudicatario, i verbali di gara e gli atti, i dati e le informazioni che sono stati valutati ai fini dell'aggiudicazione.

I partecipanti collocatisi oltre il quinto posto della graduatoria possono accedere alle offerte dei concorrenti diversi dal primo presentando apposita istanza ai sensi degli articoli 3 bis e 22 della legge n. 241/90.

Nel caso in cui sia richiesto l'oscuramento di parti delle offerte e dei giustificativi, le decisioni in ordine all'accoglimento o al rigetto della richiesta sono rese note dal Responsabile unico di progetto al momento della comunicazione digitale dell'aggiudicazione. Le decisioni di cui sopra possono essere impugnate innanzi al Tribunale amministrativo di competenza nel termine di dieci giorni dalla comunicazione. Prima del decorso di tale termine le offerte e i giustificativi dei primi cinque classificati sono messi reciprocamente a disposizione, con le modalità suindicate, nella versione oscurata.

Fatti salvi i casi di esclusione di cui all'articolo 35, comma 4, del codice, gli atti della procedura sono resi accessibili ai soggetti che presentino apposita istanza di accesso civico ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 14/3/2013, n. 33. L'esercizio del diritto di accesso è differito nei casi indicati al comma 2 dell'articolo 35 del Codice.

## 28. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE





Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo della Regione Lazio – sede di Roma.

## **29. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

I dati raccolti, ivi inclusi quelli acquisiti tramite il FVOE 2.0, sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali", del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione secondo quanto riportato nell'apposita scheda informativa di cui all'Allegato 9.